



**Tribunale Ordinario di Gorizia**

**DECRETO**

**EX ART. 70 CCII**

Il Giudice Delegato

esaminati gli atti della procedura *ex art.* 67 ss. CCII (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 43-1/2023 PU, introdotta con ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore da Mauro Cechet (c.f. CCHMRA63B21E098T), nato a Gorizia il 21.02.1963, e Rosina Deffendi (c.f. DFFRSN39L45I040O), nata a San Michele al Tagliamento (VE) il 5.07.1939, entrambi residenti a Fogliano Redipuglia (GO) via Piemonte n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Gianpaolo Galopin, ricorso depositato in data 5.12.2023 tramite l'Avv. Marco Mizzon, professionista nominato dall'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) istituito presso la Camera di Commercio Venezia Giulia;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67 co. 1 CCII "*con l'ausilio dell'OCC*" e all'art. 68 co. 1 CCII "*tramite un OCC*";

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuta sussistente la fattispecie della procedura familiare di cui all'art. 66 CCII tenuto conto sia della convivenza tra i ricorrenti sia dell'origine comune del sovraindebitamento;

rilevato che il piano di ristrutturazione, così come depositato con modifiche in data 26.3.2024, appare soddisfare i requisiti formali di cui all'art. 67 co. 1 CCII;

rilevato che risultano depositati i documenti richiesti dall'art. 67 co. 2 CCII;

vista la relazione dell'OCC depositata con integrazioni in data 20.3.2024, redatta secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 co. i 2 e 3 CCII;

ritenuto che non sussistono le condizioni ostative, *ex art.* 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato che i ricorrenti hanno inoltre domandato al Tribunale di disporre che verso di loro "*non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di eventuali creditori aventi titoli o cause anteriori, oltre a quelle già in essere*";

rilevato che tale ultima istanza può essere accolta nei limiti stabiliti dall'art. 70 comma 4 CCII, che disciplina specificamente le misure protettive ottenibili in sede di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e così nel senso di disporre la sospensione del procedimento di esecuzione forzata immobiliare E.I. n. 28/2023, Tribunale di Gorizia, che potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano (nel senso che, in caso di perdita dell'unica abitazione dei ricorrenti, questi dovrebbero impiegare la liquidità



disponibile nel reperimento di un altro alloggio, in guisa da pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, mantenendo il patrimonio immobiliare), nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio immobiliare dei ricorrenti, rappresentato dall'abitazione identificata tavolarmente presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, comune di Fogliano-Redipuglia P.T. 371, c.t. 1°p.c. 194 fabbricato e corte, catastalmente individuata all'Agenzia del Territorio – N.C.E.U. al Foglio A/7, particella .194, Cat. A/3, Classe 03, consistenza 6.5, rendita 352,48, Fogliano Redipuglia, Via Piemonte, n. 2, Piano T-1, per la quota di comproprietà riferibile ai ricorrenti, mentre non si ritiene che rientri tra *“le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”* la richiesta di impedire che siano *“acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di eventuali creditori aventi titoli o cause anteriori, oltre a quelle già in essere”*;

#### **P.Q.M.**

Visti gli art. 67 e seguenti CCII,

**dichiara** ammissibile la proposta e il piano in esame,

#### **DISPONE**

Che la proposta, il piano (come risultanti dal ricorso del 26.3.2024) e il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi

#### **DISPONE**

Che l'OCC ne dia comunicazione entro trenta giorni ai creditori ai sensi dell'art. 70, co. 1 CCII con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;

#### **DISPONE**

che l'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

#### **DISPONE**

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, la sospensione della procedura di esecuzione forzata E.I. n. 28/2023 del Tribunale di Gorizia nonché il divieto di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio immobiliare dei debitori ricorrenti, rappresentato dall'abitazione identificata tavolarmente presso l'Ufficio Tavolare di Monfalcone, comune di Fogliano-Redipuglia P.T. 371, c.t. 1°p.c. 194 fabbricato e corte, catastalmente individuata all'Agenzia del Territorio – N.C.E.U. al Foglio A/7, particella .194, Cat. A/3, Classe 03, consistenza 6.5, rendita 352,48, Fogliano Redipuglia, Via Piemonte, n. 2, Piano T-1, per la quota di comproprietà riferibile ai ricorrenti.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC.

Gorizia, 27/03/2024

Il Giudice delegato

Dott.ssa Martina Ponzin

